

- e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali, previo atto autorizzativo, di cui al Titolo I Sezione II, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
  - f) alla realizzazione, e relativa gestione, delle reti impiantistiche (idrica, elettrica, telefonica, gas metano, energia termica, telecomunicazioni, illuminazione), previo atto autorizzativo, di cui al Titolo I Sezione II, nel rispetto delle disposizioni vigenti oltre a quanto disposto al successivo art. 137.
3. Per la eventuale realizzazione di strade private in ambito di Piano attuativo, la convenzione deve prevedere apposita normativa in materia.
  4. E' possibile provvedere alla chiusura delle strade private, verso spazi pubblici, mediante cancellate, catene o sbarre, previo accordo di tutte le proprietà interessate.
  5. Per le strade oggetto del presente articolo l'uso privato deve essere segnalato con apposito cartello.
  6. Per comprovate esigenze di interesse pubblico l'Amministrazione può assumere provvedimenti finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza.

### **Articolo 134**

#### *Parcheggi*

1. Le aree di nuovo parcheggio, pubblico o privato, aventi oltre cinque posti auto, escluse quelle localizzate su sede stradale, devono essere piantumate con alberi e cespugli di essenze compatibili ed adeguate all'ambiente ed alle caratteristiche climatiche e pedologiche. Il progetto della relativa sistemazione deve prevedere la messa a dimora di alberature di alto fusto in numero tale da consentire, entro cinque anni dall'impianto, una copertura di chioma non inferiore al 50% dell' area di intervento.
2. I parcheggi pubblici o privati, se non in struttura, devono avere pavimentazione impermeabile ed essere dotati di idonei sistemi di raccolta e di smaltimento dei reflui, nel rispetto di quanto disposto dal R.L.I. vigente.
3. I parcheggi realizzati all'esterno delle recinzioni di proprietà e in fregio agli spazi pubblici, su tutto il territorio comunale, devono avere le caratteristiche di cui al precedente comma 2 ed essere integrati con la pavimentazione pubblica esterna anche nell'uso dei materiali, fatte salve le disposizioni contenute nel R.L.I. vigente.  
I materiali e i criteri tecnici da osservare per la realizzazione o sistemazione dei suddetti parcheggi vengono sviluppati all'interno del Repertorio di soluzioni specifiche di cui all'art. 120, comma 7.

### **Articolo 135**

#### *Depositi biciclette*

1. Per gli edifici plurifamiliari di nuova costruzione e nelle costruzioni a destinazione terziaria devono essere reperiti idonei spazi per il deposito delle biciclette, ai sensi della L.R. 38/92.  
Dotazione minima:
  - a) Per residenza – 1 posto bicicletta per ogni alloggio;
  - b) Per edifici a destinazione terziaria o per le parti di edifici con destinazione terziaria – 1 posto bicicletta/50 mq. di S.U.L.
2. Per aree ed edifici pubblici devono essere reperiti idonei spazi per il deposito delle biciclette in misura adeguata all'utilizzo delle infrastrutture ed alla relativa frequentazione.